

Mario Ricca

Diritto interculturale e prospettive di sviluppo per le professioni legali Nuove opportunità per la formazione dei giuristi e la consulenza legale

Abstract: Il saggio si occupa delle nuove, possibili prospettive professionali che il diritto interculturale potrebbe aprire ai giovani giuristi. All'incrocio tra l'esigenza di fornire un supporto giuridico agli stranieri e l'attuale crisi delle professioni legali, la competenza giuridica interculturale può fornire insieme una via d'uscita dalla situazione critica attualmente vissuta dai giuristi e una proiezione dell'esperienza giuridica nazionale su scala globale. A completamento dell'indagine, il testo formula alcune proposte pratiche che coniugano assistenza giuridica interculturale e sistemi d'intelligenza artificiale al duplice fine di potenziare la disseminazione dell'educazione giuridica di base fra la popolazione e di rendere agevole l'accesso agli strumenti giuridici e alla giustizia anche per i non abbienti.

Keywords: Diritto interculturale, professioni legali, informatica.

1. Perché un diritto interculturale?

Chiunque debba confrontarsi con un sistema giuridico, ha un problema di conoscenza. Se il sistema giuridico in questione è quello del luogo dove egli è cresciuto ed ha appreso a parlare, la soluzione del problema è affidata alla trasmissione culturale. I cittadini adulti di ogni società sanno come comportarsi per non violare la legge. E lo sanno anche se non conoscono le leggi. Ciò è possibile perché durante l'infanzia si apprende un codice di comportamenti che include una conoscenza giuridica *folk*. Sapere come comportarsi “correttamente”, in modo eticamente accettabile, equivale a possedere una sorta di grammatica giuridica diluita nel saper-fare quotidiano. Nessuno di noi conosce tutte le leggi degli stati di cui è cittadino. Nessuno di noi conosce tutte le norme che pure scandiscono il suo agire, fin nelle pieghe più intime della sua vita. Eppure riesce, in media, a non violare la legge, a non assumere comportamenti illeciti.

La complessità delle società contemporanee determina tuttavia una super-erogazione di norme, molte delle quali straordinariamente specifiche, tecniche, settoriali e, soprattutto, in continua modificazione. Di fronte agli imperativi posti da queste normative la conoscenza giuridica *folk* si rivela insufficiente. Le persone hanno bisogno dell'assistenza legale per non violare le leggi. Il problema – in realtà una sorta di meta-problema giuridico – è che, non sapendo, quelle stesse persone possono non avvedersi, non essere consapevoli, della necessità di essere assistite da altre persone esperte, da operatori del diritto. Questa inconsapevolezza dà vita a una sorta di circolo vizioso, che sfocia in molti casi in vicende processuali.

Che molte persone non sappiano come adeguarsi alle leggi e come ottenere vantaggi da un adeguato uso di esse costituisce certamente un fallimento per il diritto. Il deficit di educazione giuridica necessaria ad assicurare una cittadinanza piena e attiva, vissuta in linea con le possibilità offerte dall'ordinamento, costituisce un grave ostacolo alla giustizia sociale. Un ostacolo straordinariamente incrementato dall'assenza di figure istituzionali deputate ad assistere la gente comune nell'uso delle *proprie* leggi, nell'articolazione della grammatica della propria cittadinanza. Tutto ciò si risolve in

sacche d'ingiustizia e di prevaricazione concretamente orfane di qualsiasi giudice, prive di agenzie di giustizia effettivamente interrogate e interrogabili. L'ignoranza si converte, in altre parole, in vulnerabilità sociale. L'aspetto più grottesco, e al tempo stesso drammatico, è che a generare questa vulnerabilità sia proprio il diritto.

Qualcuno potrebbe osservare che esistono pur sempre gli avvocati e i giudici. Senonché affermare che l'effettività della funzione sociale del diritto debba restare affidata esclusivamente al momento processuale o alla soluzione di controversie già sorte rappresenta una contraddizione in termini. Ed è tale soprattutto se controversie e processi sorgono dall'ignoranza o dalla difficoltà di conoscere il diritto da parte della gente comune. Il diritto dovrebbe agevolare la convivenza pacifica e il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini piuttosto che complicare loro la vita. Avvocati e giudici esistono appunto per risolvere gli effetti di simili complicazioni. Tuttavia, si dà il caso che l'accesso alla giustizia o anche al supporto legale in ambito extra-giudiziale non sia precisamente gratuito. Non tanto ottenere, quanto già solo chiedere giustizia o assistenza legale costa e, lentamente, si sta trasformando in una possibilità alla portata solo degli abbienti. Le persone più sfortunate, con meno possibilità economiche, e quindi più vulnerabili, sovente rinunciano a chiedere l'aiuto del diritto e dei suoi operatori, incorrendo poi in tutte le conseguenze negative (in termini sia di danni sia di benefici perduti) che ciò comporta.

Quello appena tracciato è il quadro, piuttosto sconsolante, dello stato dell'accesso alla giustizia per i cittadini dei contemporanei paesi democratici (e in Italia la situazione non è certo tra le migliori). Una situazione che evoca la tragica condizione di chi si appella alla giustizia, descritta nel racconto "Davanti alla Legge" di Franz Kafka. In quel racconto, un uomo di campagna o, forse, uno straniero tenta di entrare nella Legge "aperta a tutti" ma muore senza riuscirci, dopo un'inutile attesa impostagli da un intransigente guardiano. Paradossalmente e beffardamente, le porte della legge erano aperte giusto per lui e, dopo la sua morte, il guardiano le avrebbe chiuse. L'enigmatica trama tessuta da Kafka si adatta oggi a molti cittadini¹. Nella sua ispirazione, tuttavia, essa traghetta l'immaginazione all'esperienza degli Ebrei tedeschi degli inizi del XX secolo, costretti come la gran parte degli Ebrei europei a dissimulare la propria fede e i propri costumi, per adattarsi alle regole, allo stile di vita dei gruppi dominanti. La loro cultura, la loro "diversa" identità non aveva e non avrebbe avuto accesso nella fabbrica dell'uguaglianza. Era dunque la loro un'uguaglianza al di sotto della legge, ma non al suo interno. Un'uguaglianza garantita e al tempo stesso inflitta imponendo il bavaglio alla differenza, alla legittima aspirazione degli "Altri" a una legge responsiva rispetto alle connotazioni della propria *diversa* soggettività. La vicenda delle minoranze ebraiche tedesche, dagli esiti tristemente noti, costituisce il prototipo storico di un'altra forma di emarginazione, esattamente quella generata dalla non conoscenza del diritto e dalla carenza di un'educazione giuridica *folk* da parte degli stranieri, dei migranti.

Ritrovarsi a vivere in un ambiente sociale differente da quello natio può rendere difficilissimo il proprio rapporto con il diritto. Chi viene da un altrove, reca spesso con sé un'educazione giuridica di sfondo culturalmente distante da quella degli autoctoni. Seguendo i suoi dettami, egli sarà indotto ad agire adottando comportamenti fatalmente contrastanti con gli imperativi normativi del paese di approdo e del suo sistema giuridico. D'altra parte, al pari dei cittadini, lo straniero non conosce i testi

¹ Sulla connessione tra il racconto di Kafka e le questioni giuridico-interculturali, cfr. Ricca (2013: 36 ss.).

legislativi né del suo paese di provenienza né di quello d'adozione. E, per le ragioni, già esposte si tratta di una 'ignoranza' difficilmente colmabile. Questo anche perché la lettura delle norme non sarebbe sufficiente, anche dove si trattasse di precetti di 'facile' comprensione, non caratterizzati da aspetti tecnici o da un linguaggio ostico da comprendere con gli strumenti propri di una cultura di livello comune. Ed è così perché la legge non dice tutto quel che chiede e pretende. Gli enunciati normativi poggiano sul sapere diffuso - l'educazione giuridica *folk* appunto - ma diffuso solo tra chi appartiene alla cornice socio-culturale di riferimento. Ciò che viene comandato presuppone una fitta rete di conoscenze indispensabili a comprendere il senso dei precetti, le corrette modalità di attuarli. E quelle conoscenze non sono a disposizione di *chi arriva*.

Per gli stranieri la difficoltà di comprendere quando, come e perché ciascuno di loro può ritrovarsi in una situazione giuridicamente problematica può rivelarsi estremamente più elevata di quanto già non lo sia per i cittadini. Essi necessiterebbero, dunque, di un'assistenza legale assai più intensa, in grado di incrementare la loro consapevolezza riguardo al sistema giuridico del paese ospitante. Il problema degli elevati costi di quest'assistenza, così come quelli dell'accesso alla giustizia processuale, si presenta però ancora più spinoso. L'immigrazione ha sovente come suo motore una condizione di disagio, che ovviamente non fa in genere il paio con la disponibilità di mezzi economici.

La percentuale di stranieri in grado di servirsi dei servizi ordinariamente offerti dai professionisti del diritto è da presumere estremamente bassa. Eppure, non potersi permettere la consulenza giuridica non rende per questo il diritto meno presente nelle loro vite. Al contrario, la pervasività del fattore giuridico, quale agente silente dell'agire quotidiano di ogni individuo, promette di farsi, nel loro caso, ancora più intensa. Sugli stranieri, tutti i sistemi normativi statali esercitano un'attività di monitoraggio costante scandita dalla richiesta di dimostrare in modo esplicito e continuato i requisiti fondamentali richiesti per giustificare la loro presenza all'interno del paese d'approdo. Dalla casa al lavoro, dai dati relativi alle certificazioni di soggiorno fino all'esplicitazione di tutta una serie di condizioni personali, tutti questi requisiti devono essere capillarmente dimostrati e dichiarati quali precondizioni per l'accoglienza e la permanenza sul territorio nazionale. In breve, quanto si dà per scontato nei confronti del cittadino è invece oggetto di attento accertamento da parte delle istituzioni nel caso degli stranieri. Abbia oppure no questo atteggiamento fondate ragioni a proprio supporto, resta il fatto che costituisce una caratteristica costante e quasi universale (seppure con differenti gradazioni di severità) di tutte le legislazioni nazionali.

Chi arriva da un altro paese deve dunque imparare a fare i conti con il diritto in modo molto più serrato di quanto non accada al cittadino. Parallelamente, la sua difficoltà di comprendere le norme è maggiore. Per non parlare della difficoltà di comporre i propri codici culturali con quelli sottesi dal sistema normativo. I giuristi che lo straniero potrebbe interpellare, oltre a vendere cara la loro assistenza, nel fornirla andrebbero tuttavia incontro a un'ulteriore difficoltà. Essi dovrebbero essere capaci di interpretare gli schemi concettuali utilizzati dai loro clienti, i loro orizzonti di fini, le piattaforme di senso radicate nei loro abiti culturali, nelle loro ortoprassi religiose. In assenza di tutto ciò, sarà assai difficile che avvocati, notai ed altri operatori giuridici siano in grado di fornire una buona assistenza. Senza sviluppare la capacità di fornire una traduzione interculturale delle richieste prospettate dai clienti è difficile immaginare che i professionisti del diritto siano in grado di fornire servizi adeguati. In molti casi, essi correranno il rischio di sovrapporre ai piani d'azione dei loro clienti stranieri schemi normativi inadatti a realizzarne i fini autentici. Qualcosa di simile potrebbe accadere anche ai giudici chiamati ad accertare la conformità alla legge dei comportamenti tenuti dai

non cittadini o da cittadini di altra cultura. L'effetto di questa "impreparazione" interculturale può essere un'applicazione errata delle leggi e, quindi, l'eterogenesi dei fini nella produzione degli effetti di esse. Non riuscire a ricostruire le rappresentazioni mentali di clienti o di parti processuali di altra cultura significa, in effetti, non sapere quale sia la situazione di fatto, non conoscere il significato, di ciò che lo straniero ha compiuto o intende compiere. Questo tipo di incomprendimento, però, può condurre ad applicare le norme in modo errato, inappropriato, in alcuni casi con esiti contrari ai diritti fondamentali e/o umani, in molte ipotesi certamente nel modo meno fruttuoso e sintonizzato con le effettive esigenze delle persone. Far questo rischia di suggellare un vero e proprio tradimento del diritto, avvalorando un'applicazione delle leggi contrastante, almeno in molte situazioni, con i suoi stessi presupposti di legittimazione.

Come si può ovviare all'impreparazione interculturale dei professionisti del diritto presenti in ogni nazione?

Una possibilità è certamente quella di diffondere l'uso del *cultural expertise*. I giuristi potrebbero essere assistiti da antropologi o da studiosi delle differenti tradizioni giuridiche del mondo nell'elaborare schemi di qualificazione normativa dei comportamenti o dei piani d'azione dei clienti stranieri. La collocazione istituzionale del *cultural expertise* e le sue potenzialità d'uso all'interno dell'ordinamento italiano saranno tuttavia analizzate più avanti. Per il momento, va invece sottolineato come nella gestione di ogni caso l'intervento dell'antropologo farebbe inevitabilmente far lievitare i costi. Questo, però, andrebbe a svantaggio della possibilità di accedere all'assistenza legale e alla tutela giuridica da parte di molti stranieri.

Quanto adesso osservato sembra tratteggiare una situazione quasi paradossale. Proverò a illustrarne i passaggi. Molti stranieri avrebbero uno straordinario bisogno di assistenza legale per non incorrere in sanzioni o per non perdere la possibilità di fruire dei vantaggi assicurati da un utilizzo oculato degli strumenti giuridici. Tuttavia, questa necessità trova sul proprio cammino l'erosità delle prestazioni professionali. D'altra parte, molti professionisti non sono effettivamente preparati per affrontare la differenza culturale, comprenderla e porre il tessuto normativo *in ascolto*, cioè in una disposizione inclusiva rispetto a essa. A causa di questa impreparazione il sistema giuridico rischia di divenire ineffettivo rispetto agli stranieri o, peggio, ingiusto. Per ovviare a questo inconveniente, dovuto all'impreparazione interculturale di molti professionisti del diritto, sarebbe indispensabile una diffusa utilizzazione della consulenza antropologica. Questa, però, farebbe lievitare i costi sostenuti dai giuristi professionisti per fornire la loro assistenza. Alla fine, in nome dell'apertura interculturale, quasi per beffa, l'accesso ai servizi giuridici e alla stessa giustizia rischierebbe di diventare sempre più costoso e, quindi, al di fuori della portata degli stranieri.

Chi resta fuori dalla porta della legge, tuttavia, non per questo cessa di esistere. Anzi, egli si troverà a dover condurre la propria esistenza, a realizzare i propri obiettivi vitali e i propri interessi, ai margini dei circuiti sociali ufficiali o, comunque, in una condizione di subalternità. La tendenza a sfuggire al controllo del diritto, nel tentativo di percorrere tragitti di emancipazione e di elusione rispetto alla stretta di un sistema normativo non responsivo rispetto alle proprie esigenze, inevitabilmente costituirà per gli stranieri o per le persone di altra cultura una strada obbligata o, se non altro, apparentemente vantaggiosa. Quando questa tendenza all'elusione assumesse – come avviene – proporzioni consistenti, il fallimento del diritto non si registrerebbe soltanto sul piano della coerenza tra fini e mezzi, tra valori di orientamento e risultati, tra presupposti di legittimazione ed effetti pratici. Al contrario, il sistema giuridico finirebbe per smarrire la capacità di esercitare il controllo

sociale, di anticipare le proprie disfunzioni e di porre rimedio alle inefficienze/ineffettività delle opzioni normative vigenti.

Per rispondere alla domanda posta con il titolo di questo paragrafo potrebbe quindi affermarsi che un diritto interculturale è necessario a far sì che il diritto nazionale possa essere se stesso e mantenersi tale anche quando deve misurarsi con la diversità culturale ormai divenuta parte integrante della sua platea sociale.

_____ e deve essere peraltro calibrato sui bisogni delle persone. Senza soffermarsi sugli aspetti metodologici dell'approccio giuridico-interculturale², bisogna qui illustrare brevemente cosa è chiamato a fare il professionista o l'operatore del diritto che lo pratici. In primo luogo, affrontare in chiave interculturale i bisogni delle persone non può limitarsi a una ricognizione normativa condotta secondo il diritto internazionale privato o il diritto comparato. Come si è detto, al pari di ogni italiano, nessuno o comunque pochissimi stranieri conoscono le norme formali dei propri ordinamenti. Una considerazione, questa, che vale anche per i circuiti giuridici diversi da quello statale, come ad esempio quelli religiosi. I fedeli delle diverse religioni conoscono gli abiti di comportamento, le chiavi etico-pragmatiche degli apparati normativi prodotti dalle istituzioni religiose di appartenenza, ma non i singoli precetti nella loro consistenza formale. Ciò significa che lo straniero o la persona di altra cultura che si rivolge al diritto nazionale e chiede assistenza legale non necessariamente pretende la recezione di una norma di altro ordinamento all'interno di quello statale. Il pluralismo utile a soddisfare i bisogni delle persone non è il pluralismo inter-ordinamentale o inter-normativo. In molti casi, leggere le cose in questi termini è in linea con i problemi dei giuristi accademici e dei burocrati piuttosto che con le effettive esigenze della gente. Chi emigra non ha alcun interesse a traslocare "plessi di altri ordinamenti" all'interno di quello proprio della nazione ospitante. La sua esigenza è quella di conoscere il diritto del paese ospite, riuscire a iscrivere in esso la propria differenza culturale - che non è la stessa cosa dell'alterità o diversità normativa - e, soprattutto, ottenere tutela. Gli stranieri hanno perciò molto più interesse a usufruire anziché di *legal transplants*, piuttosto di interpretazioni *culturalmente* pluraliste tanto dei diritti umani e/o fondamentali, quanto dei valori di fondo dei singoli ordinamenti democratici colti nella loro tensione universalistico-cosmopolitica, così come degli standard normativi vigenti. Possibilità d'inclusione, queste, tutt'altro che al di fuori della portata sia degli ordinamenti statali sia dei loro interpreti. Muoversi lungo le direttrici di un pluralismo assiologico-culturale anziché inter-normativo richiede però competenze diverse da quelle che i corsi di giurisprudenza ordinariamente forniscono ai giuristi di tutto il mondo³. Tuttavia, la capacità di intercettare in chiave culturale i bisogni dei clienti stranieri esige abilità che vanno oltre l'approccio meramente positivistico-testuale. A questo riguardo, però, è utile svolgere alcune osservazioni specifiche.

2. Competenze interculturali e percorsi di formazione degli operatori giuridici. Possibili sbocchi rispetto all'attuale crisi delle professioni legali

² Su questi aspetti metodologici, rinvio a Ricca (2008, 2013, 2014).

³ Cfr. Miller *et al.* (2008), Lynch (2010), Moran (2014-2015).

Gli studenti dei corsi di laurea in discipline giuridiche, in Italia come nel resto del mondo, ricevono in molti casi una formazione prevalentemente centrata sull'utilizzazione dei testi normativi (leggi, sentenze, atti amministrativi, contratti, testamenti ecc.). A queste persone, domani chiamate a interfacciarsi con le in carne e ossa, viene insegnato molto poco dal punto di vista sociologico, psicologico, antropologico. Eppure, per poter applicare le norme è indispensabile sapere e capire che cosa le persone fanno e che cosa vogliono. Nell'attività professionale del giurista, nella pratica del diritto vivente o nel c.d. *law in action*, egli è in effetti costantemente chiamato a fare da traduttore tra linguaggio comune e linguaggio giuridico, tra universo degli eventi sociali e universo normativo. Senonché l'incremento della capacità di comprendere le persone, i loro fini, i loro bisogni, così da poter calibrare su di esse le risposte del diritto, non costituisce affatto l'oggetto principale né la preoccupazione preminente dei corsi di formazione in materie giuridiche. Gli studenti sono mediamente chiamati ad accumulare nozioni su nozioni, in modo spesso mnemonico, e ad acquisire l'abilità di connettere in modo sistematico le disposizioni dell'ordinamento. Tutto questo come se il raccordo tra società e leggi fosse già un affare concluso, qualcosa di definitivamente risolto nel momento stesso dell'emanazione della legislazione.

L'idea che il tessuto normativo rappresenti una sorta di condensato delle dinamiche sociali, dei percorsi di senso articolati nell'agire quotidiano dalle persone, è di lunga data ed è posta alle radici dell'approccio positivista. In qualche modo, però, quell'idea scommette sull'abilità di chi apprende il diritto a riconoscere i fatti, le azioni, gli eventi sociali, e nel fornirne una categorizzazione inequivoca, culturalmente condivisa. Ciò presuppone che il mondo degli avvenimenti sociali sia costruito come una sorta di repertorio, dove ogni accadimento sia contrassegnato da invisibili etichette, che le persone – pur senza rendersene conto – sarebbero pronte a riconoscere. La persona-giurista, poi, sarebbe chiamata a trasferire quella etichettatura di senso comune all'interno del catalogo delle forme giuridiche, e il gioco sarebbe fatto, l'effettività delle leggi assicurata.

Il riconoscimento univoco e relativamente immediato del significato di gesti, parole, accadimenti, è un'ipotesi epistemologicamente indifendibile. Il diritto, tuttavia, è un tipo di conoscenza calibrata sulla prassi e sui problemi medi di convivenza. Ciò che conta ai fini della sua efficienza è che vi sia una media condivisione culturale sul senso degli avvenimenti sociali e, quindi, sui metodi della loro qualificazione in termini assiologici, politici e deontici. Ed è un dato che *ordinariamente*, all'interno dei diversi contesti sociali, la gente capisca c e converga mediamente sul significato da attribuirvi, anche quando dà luogo a conflitti. È la cultura a consentire tutto ciò. , però, quando la conoscenza di sfondo, i paradigmi ermeneutico-pratici posseduti da una parte della platea sociale, si presentano culturalmente distanti? In queste situazioni, si può essere certi che la gente si capisca, consenta sul modo di categorizzare fatti, gesti, parole? Si può scommettere che un giurista, non in possesso di un'apposita preparazione di tipo socio-antropologico, sia in grado di comprendere cosa fa, cosa dice, cosa intende, un cliente o una parte processuale di altra cultura?

La mia risposta è stringata, ed è “no”.

Il problema di un giurista che non capisce l'agire della gente – e si tratta un problema del diritto in sé – è che egli trascoglierà e applicherà le norme in modo scorretto, incoerente rispetto ai loro fini,

inappropriato rispetto ai bisogni delle persone⁴. Per far cogliere la gravità di una simile eventualità proverò a riepilogare brevemente quanto illustrato nel paragrafo precedente.

Il principale ostacolo all'integrazione dei migranti è la non conoscenza del diritto del paese di residenza. I bisogni di chi migra corrispondono alla necessità di riposizionarsi nella società di destinazione. Il riposizionamento implica però la possibilità di tradurre i propri bisogni, i propri schemi mentali, i propri modelli di comportamento, nel linguaggio pubblico e, in particolare, nel linguaggio delle leggi. Quest'operazione è tuttavia resa difficoltosa dalla distanza culturale esistente tra la mentalità di chi arriva e quella dei cittadini, "i nativi". Se essi riescono a rispettare la legge anche senza conoscerla è perché la legislazione nazionale, nelle sue linee guida, corrisponde ai costumi, agli abiti di comportamento appresi sin dall'infanzia. Questa operazione è invece quasi impossibile per chi è straniero. Al contrario, sono proprio i suoi costumi e la loro conoscenza spesso inconsapevole a generare gravi ostacoli nella vita quotidiana. Di là dagli aspetti simbolici e un po' esotici dei conflitti culturali descritti dai media, i problemi degli stranieri si annidano effettivamente nella conduzione della vita di tutti i giorni. Come si conclude un contratto? Come ci si comporta secondo buona fede? Quali sono gli obblighi di un affittuario? Che cosa significa comportarsi rispettando gli obblighi di fedeltà e leale collaborazione nei confronti del proprio datore di lavoro? Quali sono i comportamenti passibili di sanzione disciplinare nei luoghi di lavoro? Come si redige un testamento? Questi e altri innumerevoli interrogativi costituiscono per uno straniero veri e propri enigmi. Il problema è incrementato dalla circostanza che gli operatori del diritto nazionali non conoscono le variabili culturali. Non sanno, cioè, quali sono i fini, gli schemi concettuali, i bisogni culturalmente influenzati che muovono gli stranieri. Simili deficit di conoscenza li rendono sostanzialmente impreparati a porre il diritto nazionale in ascolto della diversità e, alla fine, delle autentiche istanze di tutela di chi è straniero. La conseguenza è che spesso l'avvocato, il notaio o altri operatori giuridici finiscono per applicare le norme italiane a situazioni che non conoscono. Ciò produce una sorta di eterogeneità dei fini, vale a dire che quelle stesse norme producono effetti in contrasto con i fini e le ragioni per le quali sono state emanate e applicate. Simili distorsioni non solo sono contraddittorie rispetto al diritto nazionale ma lo piegano involontariamente a un utilizzo totalmente contrario all'inclusione. L'effetto di medio-lungo periodo è che gli stranieri e le loro comunità, anche in conseguenza di una sorta di passa-parola, finiscono per allontanarsi dalla legge, dalle sue istituzioni, dagli operatori che potrebbero rendere loro fruibili le tutele offerte dal sistema giuridico.

Mettere insieme conoscenze antropologiche e competenze giuridiche permetterebbe invece di promuovere la disseminazione di soluzioni interculturali. Queste potrebbero intercettare i bisogni quotidiani degli stranieri o delle persone di altra cultura integrandoli, a grana fine, nel tessuto delle tutele normative. In sostanza, ciò trasformerebbe in "diritti possibili" e concretamente azionabili i bisogni d'integrazione culturale e di traduzione interculturale che riguardano sia gli stranieri sia tutti gli italiani che entrano in contatto con loro.

Parlare di "diritti possibili" significa però registrare implicitamente l'esistenza di un diffuso bisogno di assistenza legale. Un'assistenza rispetto alla quale i giuristi di oggi si trovano impreparati. Dunque?

Negli ultimi anni, i corsi di laurea in giurisprudenza hanno puntato, in Italia come altrove, a incentivare la c.d. professionalizzazione degli insegnamenti. Questa tendenza si è convertita in un

⁴ Cfr. Bryant and Peters (2004), Ahmad (2007), Blasi (2008).

decremento dell'attenzione riservata alla cultura giuridica generale. I profili teorico-generalmente soggiacenti ai singoli istituti sono stati sempre più spesso trascurati a vantaggio dell'accumulazione da parte degli studenti di nozioni tecnico-positive relative sia ai testi normativi sia agli esiti delle decisioni giurisprudenziali nei singoli settori di materie. L'obiettivo dichiarato sembrerebbe essere stato quello di facilitare l'accesso degli studenti alle tre classiche professioni legali: avvocato, giudice e notaio. Nonostante i proclami, però, ben poco è stato fatto per insegnare agli studenti come fare i professionisti. L'apertura delle scuole di specializzazione nelle professioni legali, con la loro caratterizzazione post-universitaria, non ha giovato da sola a dotare i partecipanti del training necessario a renderli immediatamente efficienti sul piano professionale. Più che altro si tratta di corsi di preparazione ai concorsi per magistratura, avvocatura e notariato. Il know-how tipico dei professionisti, la capacità di interagire con le persone, di agire da interfaccia tra potenzialità offerte dal sistema giuridico e possibili clienti o parti processuali, sono rimasti aspetti del tutto trascurati. Tutto questo per non parlare delle competenze socio-antropologiche indispensabili a muoversi come avvocati, giudici o notai tra le maglie di una società ormai divenuta multiculturale.

Il risultato complessivo, soprattutto se calato nell'attuale situazione generale di crisi economica, è alquanto difettivo. La professione di avvocato è in profonda crisi. Il fatturato degli studi legali diminuisce costantemente a fronte di un'imponente presenza di professionisti sul territorio nazionale, decisamente esorbitante le capacità di assorbimento del mercato interno. I giovani laureati, così come i neo-avvocati, faticano drammaticamente a inserirsi nei circuiti tradizionali della professione, offrendo i servizi tipici dell'avvocatura. D'altro canto, i costi della giustizia lievitano, insieme a un contenzioso enorme e difficilissimo da smaltire. Effetto principale di questa situazione sono i tempi biblici della giustizia processuale. La carenza di risorse finanziarie induce tuttavia le agenzie istituzionali ad affrontare il problema riducendo gli organici dei magistrati. Scelta che, a sua volta, come in una spirale soffocante, determina la chiusura dell'accesso alla professione di magistrato e il diradarsi dei concorsi per uditore giudiziario. Non migliorano le cose quando si passa al notariato. Gli attuali criteri per la distribuzione dei notai sul territorio nazionale fa sì che il numero di posti disponibili sia davvero esiguo. Per dirla in modo iperbolico, probabilmente basterebbero il numero di laureati di una sola facoltà di giurisprudenza in tutta Italia per soddisfare persino il ragionevole tasso di partecipanti ai concorsi di selezione per il notariato, per non parlare delle vacanze nelle sedi notarili.

Il quadro complessivo sembra dimostrare, insomma, che l'investimento dei corsi di laurea in giurisprudenza sulla professionalizzazione degli insegnamenti costituisce un vero e proprio boomerang. Ed è così sia per le istituzioni accademiche in sé considerate sia per gli studenti, futuri laureati senza prospettive. Tra l'altro, la c.d. professionalizzazione ha reso il sapere di chi studia sempre più ancorato a dati piuttosto che teso allo sviluppo di abilità. E questo col risultato che quanto appreso all'università è destinato a diventare obsoleto assai in fretta. Dove, al contrario, è il metodo, i profili teorici, l'abilità a confrontarsi con un ambiente concreto colmo d'imprevisti da fronteggiare con le opportune abilità, a costituire il sapere meno ossidabile per effetto dei cambiamenti e, quindi, l'orizzonte pedagogico da privilegiare nella formazione universitaria.

Così, per resistere alla crisi, anche gli ordini professionali, manovrando le leve della politica, hanno intrapreso percorsi di restringimento nell'accesso e nella permanenza negli albi. Ultima, in ordine di tempo, è la nuova legislazione sulle professioni forensi, pericolosamente incline a creare oasi di monopolio, puntualmente additate come illegittime sia dall'anti-trust sia dalla giurisprudenza, come

dalle istituzioni comunitarie. Ciò nondimeno, il messaggio sembra essere arrivato alla platea sociale. Le iscrizioni ai corsi di laurea in giurisprudenza sono in caduta libera. Non è detto però che questa sia da accogliere come una buona notizia. La diminuzione del numero dei futuri giuristi non corrisponde affatto al decremento del bisogno sociale di assistenza legale. Come e perché sia così sembra tuttavia non essere compreso dalle agenzie istituzionali né presso gli ambienti accademici e professionali.

Il quadro sembra dunque sconsolante. Se da un lato, cittadini e stranieri sono schiacciati nella loro aspirazione alla giustizia da costi sempre più alti, dall'altro, i professionisti non riescono a stare al passo con i tempi e con le costrizioni imposte dalla crisi economica. Da una parte si esigono costi più bassi, proprio per aver accesso alla giustizia, dall'altra necessitano entrate maggiori. La congiuntura è non solo economicamente ma anche socialmente drammatica.

Io penso che il diritto interculturale e la richiesta di assistenza legale fuori dai tradizionali canali della tutela giurisdizionale possa costituire un buon terreno per mettere in luce nuove frontiere sia per lo sviluppo sociale e democratico sia per le professioni legali. Da quanto osservato fin qui, emerge un dato di grande interesse. A essere diminuito non è il bisogno di assistenza legale, tutt'altro. Le iniezioni di diversità culturale, al contrario, hanno incrementato enormemente la domanda di conoscenza e di educazione giuridica. Quel che sembra essere entrato in crisi è il tradizionale modello di offerta dei servizi giuridici. Nel caso degli stranieri, si osserva qualcosa che vale, ancorché in modo diversificato e in parte attenuato, anche per tutti gli altri soggetti della platea sociale. Mi riferisco al bisogno di assistenza preventiva, cioè di consulenza giuridica per molti versi anti-processuale, in grado di evitare errori, perdita di vantaggi, incapacità di ottimizzare i percorsi di realizzazione dei propri interessi, mancato accesso a opportunità di tutela, e così via: effetti derivanti appunto dalla mancanza di conoscenza delle leggi e delle possibilità offerte da un loro uso oculato e in sintonia con i propri bisogni. Senza la possibilità di usufruire di forme di assistenza preventiva, tutto ciò si converte peraltro in un deficit di libertà. Del resto, quel che non si conosce, non lo si può includere nel range delle proprie opzioni. Restringere il fronte delle alternative a propria disposizione, però, comprime inevitabilmente la libertà delle proprie scelte. Conoscenza e libertà sono due facce della stessa medaglia.

Il problema più urgente da risolvere, dunque, è rappresentato dalla necessità di escogitare percorsi d'informazione, di formazione e di assistenza giuridica delle persone, coordinabili con l'attuale struttura degli studi professionali (tanto di avvocati come di notai). L'impresa, in base allo stato dell'arte, può sembrare quasi impossibile. Primo ostacolo, fra tutti, è quello rappresentato dal livello delle tariffe per le prestazioni professionali. Al momento, è pressoché impensabile che gli avvocati riescano a fornire a tutta la popolazione che pure ne avrebbe straordinario bisogno la consulenza legale preventiva e tempestiva che sarebbe necessaria. Da un certo punto di vista, gli avvocati *di ieri* avrebbero anche percepito una sorta di contro-interesse a fornirla. Se la gente sbaglia – si sarebbero detti in molti – prima o poi dovrà finire in giudizio e, quindi, dovrà rivolgersi a noi avvocati. Senonché, a parte il cinismo di simili valutazioni e la loro disfunzionalità sociale, la tesi non si dimostra oggi granché affidabile. In via generale, non è detto che un cattivo uso del diritto sbocchi sempre in un processo. Al contrario, l'esperienza pullula di situazioni normativamente illegittime e tuttavia – anche stavolta per ignoranza o per indisponibilità di mezzi finanziari – destinate a non essere conosciute da nessun giudice né da alcun avvocato. A questo dato generale si aggiungono oggi gli effetti della crisi economica e della composizione multiculturale e migratoria della platea sociale.

Molte persone non si rivolgono ai legali e, in caso di problemi, tendono a evitare di andare in giudizio, anche quando potrebbero ottenere ragione reagendo a comportamenti illegittimi.

Per quanto riguarda il notariato, a eccezione dei casi in cui il ricorso al notaio sia del tutto indispensabile perché richiesto dalla legge, la gente tende a evitare il loro coinvolgimento, sovente percepito esclusivamente come fonte di un surplus di spese. Così facendo, tuttavia, non solo ci si priva della funzione di garanzia che potrebbe essere svolta dal notaio ma anche della funzione anti-processuale derivante da un suo intervento quale terza parte e pubblico ufficiale in grado di mediare tra le parti nell'interesse, al tempo stesso, di ciascuna di esse e dell'ordinamento inteso nella sua oggettività. Ciò perché transitare attraverso la redazione di atti pubblici assicura in genere più alti livelli di tutela, tali da poter funzionare come deterrenti rispetto alla violazione degli obblighi assunti da parte dei singoli soggetti di diritto (contraenti, eredi ecc.).

Occuparsi degli stranieri, come si è detto, richiede competenze specifiche, che non sono sempre quelle alle quali sono addestrati i giuristi durante gli anni della formazione universitaria. Il singolo avvocato o il singolo notaio avrebbero certamente grandi difficoltà nel fornire le proprie consulenze adottando un approccio interculturale. Sulla base di ciò, si apre il fronte per due possibili alternative. La prima è quella di richiedere *expertise* o consulenze esterne a singoli professionisti. Opzione percorribile ma certo – come già osservato – piuttosto costosa. L'altra sarebbe quella di integrare negli studi professionali personale specializzato in grado di fornire simili apporti. Anche in questo caso, tuttavia, i costi di mantenimento di soggetti fissi, dotati di competenze di tal genere, aumenterebbe. S'immagini, per esempio, che presso alcuni studi associati fossero presenti, a contratto, studiosi e/o giuristi specializzati in antropologia culturale o in tradizioni/diritti religiosi. I loro salari certamente si riverserebbero sulle tariffe praticate ai clienti. Ancora una volta, perciò, l'obiettivo di fornire consulenze contenenti un *plus* di conoscenza rispetto a quella legale tradizionale e a favore del maggior numero di persone, quindi a costi più contenuti, si rivelerebbe fuori portata. Quali potrebbero essere dunque le soluzioni possibili? E quali prospettive queste potrebbero aprire ai giovani laureati in giurisprudenza disposti ad acquisire un *know how* antropologico-culturale e giuridico-religioso specializzato?

Molti studi legali e notarili potrebbero essere interessati a esternalizzare i costi del *know how* antropologico-giuridico e/o religioso necessario a fornire consulenze legali responsive rispetto alla differenza culturale e inclusive sul piano dell'integrazione sociale. A questa necessità potrebbero rispondere associazioni o società di giovani giuristi impegnati a lavorare sul campo e a raccogliere all'interno delle comunità di stranieri presenti sul territorio nazionale le informazioni necessarie a generare modelli di traduzione giuridico-interculturale dei loro bisogni. La creazione di simili archivi informativi potrebbe giovare loro a fornire servizi di assistenza a basso costo agli studi legali o notarili impegnati a occuparsi degli stranieri. In questo modo, certo, gli esperti di diritto interculturale avrebbero una posizione ancillare rispetto ai professionisti intesi in senso tradizionale, tuttavia occuperebbero un settore al momento pressoché sguarnito. C'è da osservare, in proposito, che la loro attività si distinguerebbe da quella degli antropologi culturali, già impegnati in molti paesi europei – ma anche in Italia, seppure assai più di rado – a fornire *cultural expertise*⁵. L'esperto di diritto interculturale e/o interreligioso non si limiterebbe a descrivere le norme del sistema di appartenenza,

⁵ Cfr. Holden (2011).

né a fotografare in termini descrittivi gli abiti culturali utilizzati dai singoli soggetti. Rispetto ai singoli casi, e grazie all'esperienza acquisita sul campo, egli potrebbe offrire ai professionisti interfacce di traduzione tra schemi culturali e categorie giuridiche già pre-formate dal legislatore statale. Attività che agli antropologi riesce difficile proprio in ragione della mancanza di conoscenza tecnica del sistema giuridico e delle sue possibilità di utilizzo interpretativo-applicativo nella risoluzione dei singoli casi. Detto in breve, il problema è che gli antropologi non sono giuristi e spesso si dimostrano estremamente restii ad acquisire conoscenze tecnico-legali. Circostanza che può risultare a dir poco catastrofica proprio nell'attività di scandaglio delle competenze culturali dei migranti in sede di elaborazione dei *cultural expertise*. Questa, però, è un'altra storia, che non può essere raccontata in questa sede, anche se che ha che fare con una semplice constatazione. Se non si conosce la direzione verso la quale le persone vanno, è difficile capire che cosa esse hanno necessità di portarsi dietro. E quella direzione è tracciata anche dalle reazioni dell'ordinamento giuridico del paese d'immigrazione rispetto a gesti, parole, piani d'azione posti in essere dagli stranieri in base ai loro abiti culturali. Detto in altri termini, solo comprendendo cosa le persone saranno, anche attraverso le loro relazioni con il diritto, è possibile chiarire, anche a loro stesse, chi sono state e chi sono. La competenza culturale delle persone è sempre situata e in trasformazione, sospesa come un ponte tra passato e futuro, tra sfide ambientali e memoria.

Ad ogni modo, appoggiarsi ad associazioni, studi professionali, società di consulenti giuridico-interculturali, anziché che all'*expertise* di singoli professionisti, potrebbe abbattere i costi delle consulenze legali, venendo incontro alle esigenze economiche di una clientela più vasta. In questo senso, le possibilità di comunicazione offerte dai sistemi informatici potrebbero consentire un vero e proprio salto di qualità nell'assistenza legale-interculturale, creando un circuito di attività per i giovani laureati in legge decisamente innovativo. Al tempo stesso, un'attività di disseminazione e di facilitazione dell'accesso alle informazioni giuridiche a costi bassi innalzerebbe il grado di conoscenza del diritto, generando incrementi nella gestione della conflittualità e nella promozione della coesione sociale. Ed è appunto su queste nuove possibilità che intendo adesso soffermarmi.

3. Piattaforme web di informazione, formazione e consulenza giuridico-interculturale *on demand*

Come si è detto, uno dei problemi principali per gli stranieri è quello di rendersi conto se e come si ha necessità di richiedere l'assistenza legale. Non essere consapevoli di simili situazioni può esporre a gravi rischi. Senza il supporto di persone esperte nel campo giuridico-interculturale, i singoli possono porre in essere atti dalle conseguenze legali non previste; commettere atti illeciti; più spesso perdere l'opportunità di usufruire dei benefici derivanti da un uso ben calibrato e interculturalmente informato delle leggi del paese ospite. Tutto quello di cui essi avrebbero bisogno e ordinariamente non hanno a loro disposizione potrebbe essere collocato sotto l'etichetta "Assistenza Legale Preventiva" e utilizzato come base per l'elaborazione di piattaforme informatiche e network destinate a fornire banche dati e consulenza giuridico-interculturale on-line. Proverò a fornire un elenco delle attività gestibili da consulenti giuridico-interculturali che lavorino sul web, siano essi avvocati o

consulenti esperti⁶, e destinate alla consultazione diretta da parte degli stranieri o di persone di altra cultura e/o religione.

Per ovviare ai problemi sopra elencati:

a) Si potrebbe predisporre una banca dati di casi identificati in base a situazioni normative poste sotto etichette corrispondenti ai frangenti della vita comune e configurate secondo il linguaggio non-tecnico giuridico utilizzato dalle persone delle singole comunità di stranieri. Le soluzioni interculturali, ove possibili, dovrebbero essere descritte in termini di facile comprensione e accompagnate da formulari.

b) In relazione alla casistica di cui al punto a), potrebbero predisporci modelli di atti-tipo, la cui redazione sia scandita per passaggi obbligati. Il format potrebbe essere costituito da finestre da riempire accompagnate da commenti esplicativi e da questionari iper-testuali con varie opzioni da barrare obbligatoriamente. Nel caso in cui la compilazione non risultasse completa sarebbe impossibile passare alla finestra successiva. Il documento completo, indirettamente pre-formato, potrebbe includere in sé, in questo modo, gli standard di conformità alle leggi.

c) In tutte le situazioni in cui non fosse possibile completare i documenti di cui alla lett. b), si potrebbe prevedere un servizio on-line di consulenza *on demand*, offerto a basso costo da un team di giuristi interculturali. L'affiancamento di questo strumento è da considerarsi indispensabile. L'utilizzo di format dinamici per la redazione di documenti conosce, in effetti, un grave limite, che è appunto quello della standardizzazione dei comportamenti personali. Questo tipo di serializzazione rischia purtroppo di trasformarsi in un mezzo tipico di stereotipizzazione delle soggettività straniere, ancor più perché queste trovano spesso occlusi i canali di comunicazione più facilmente assicurati ai cittadini autoctoni. D'altro canto, già la possibilità di avere un confronto con la dimensione giuridica può funzionare da spia, e quindi da supporto, per comprendere quando si ha bisogno dell'assistenza legale. Fornire il sostegno necessario, a quel punto, può rappresentare uno strumento molto efficace per promuovere l'integrazione sociale dello straniero attraverso il diritto.

d) Le soluzioni di assistenza definite ai punti a), b) e c), si adattano a casi e situazioni classificabili secondo modelli ricorrenti. In tutte le ipotesi in cui lo straniero si trovasse in situazioni più complesse, sarebbe necessario predisporre la possibilità di ottenere consulenze on-line a basso costo, proprio per garantire un equo accesso alla conoscenza del diritto, in grado a sua volta di escludere il rischio di dover accedere a una fase giudiziaria (con i conseguenti costi). Allo scopo potrebbero

⁶ La possibilità di fornire consulenze on-line dirette a fornire assistenza giuridica extra-giudiziale è deducibile dall'ordinamento anche attraverso una lettura della nuova normativa in materia di professioni forensi (l. n. 247/2013, art. 2, commi 5 e 6). La necessità dell'iscrizione all'albo degli avvocati è prevista da questa normativa soltanto con riferimento alle attività giudiziali e/o connesse all'attività processuale. Anche la Cassazione, in una serie ormai nutrita di pronunce (cfr., più di recente: Cass. civ., Sez. Un., 3 dicembre 2008, n. 28658), ha precisato che la consulenza extra-processuale in materia giuridica non rientra nelle attività riservate alla professione forense alle condizioni previste per il suo esercizio. Sui tentativi di allargare l'ambito delle attività di assistenza giuridica riservate agli avvocati, in qualche modo collegati alla nuova normativa sulle professioni forensi, è intervenuta di recente anche l'autorità Antitrust (Parere AS 1137/2014), indicando la traiettoria obbligata di un indispensabile self-restraint. Sulla nuova normativa già pendono comunque alcuni ricorsi presso la Corte di Giustizia EU, diretti a denunciare le tentazioni oligopolistiche della classe forense che in essa pretendevano di aver trovato una qualche sponda. Alcuni spunti, in merito alle possibili connessioni tra Sistemi di Intelligenza Artificiale e professioni giuridiche, possono trovarsi in Suskind (2013).

predisporsi alcuni questionari di tipo generale, diretti a porre gli stranieri nelle condizioni di comprendere se e come si abbia bisogno di assistenza legale.

e) Attraverso la piattaforma informatica potrebbe anche disporsi un servizio di monitoraggio/assistenza delle attività svolte dagli stranieri nei diversi ambiti dell'esperienza: dalla contrattualistica alle prestazioni di lavoro, dalle relazioni familiari alla gestione di diritti su immobili, dalla predisposizione di modelli successori allo svolgimento di attività imprenditoriali, ecc.

f) La piattaforma informatica potrebbe anche servire a gestire on-line tentativi di conciliazione dei conflitti (*on-line dispute resolutions*) a base giuridica nelle fasi pre-giudiziali.

g) La piattaforma informatica e i suoi contenuti potrebbero inoltre essere rielaborati per offrire servizi di assistenza interculturale agli operatori del diritto nazionali, al fine di favorire un uso inclusivo e interculturale della legislazione basato sulla comprensione dei bisogni e delle aspettative dei clienti di diversa cultura. Ciò potrebbe servire non solo a un uso più efficace e diffuso dello strumento normativo ma anche a creare circuiti di fidelizzazione tra stranieri e singoli professionisti. Obiettivi di questo servizio sarebbero: 1. Incremento nell'uso degli strumenti giuridici da parte degli stranieri a beneficio della realizzazione dei loro interessi; 2. Superamento delle barriere culturali derivanti dalle diverse educazioni giuridiche folk in loro possesso; 3. Accesso alla giustizia o alla tutela giuridica facilitato e mediato da una classe di professionisti esperti e preparati a una clientela multiculturale; 4. Incremento del controllo sociale e deterrenza dei fenomeni di devianza come effetto indiretto di un uso avveduto, potenziato e consapevole, degli strumenti normativi esprimibile con la formula: "il miglior interesse dello straniero coincide con il miglior interesse dell'ordinamento" (mediato appunto dall'attività dei professionisti).

h) La piattaforma potrebbe essere utilizzata, nei casi sottoposti all'attenzione dei professionisti, per forme di assistenza collaterale concernenti l'indagine sulle componenti culturali delle situazioni vissute dai clienti. In questo senso, il personale dedicato al lavorare alla piattaforma potrebbe fornire forme di consulenza para-legale che i singoli professionisti a loro volta potrebbero integrare nelle prestazioni offerte ai clienti stranieri.

I contenuti della piattaforma potrebbero essere oggetto di disseminazione presso le comunità straniere d'Italia e d'Europa agevolando, attraverso l'uso interculturale del diritto, il superamento delle opposizioni identitarie causate dalle difficoltà di posizionamento nella sfera pubblica dei paesi di accoglienza, con tutto vantaggio per le politiche di inclusione e di coesione sociale. Lo strumento informatico, proprio perché suscettibile di abbattere i costi dell'assistenza legale e di superare le distanze spaziali, si qualifica come la via privilegiata e più aggiornata per assicurare che gli interessi legittimi dei migranti si tramutino in "diritti possibili" accompagnati dagli strumenti di tutela che l'ordinamento assicura a tutta la popolazione.

L'attività di consulenza giuridico-interculturale sia on-line sia gestita da associazioni di giovani giuristi potrebbe essere pensata non solo a favore di soggetti con difficoltà di integrazione e in condizioni economiche difficili. In effetti, i problemi di traduzione giuridico-interculturale e la necessità di un uso interculturale del diritto si pongono anche in altri frangenti, che non hanno a che fare con i fenomeni migratori. Il settore delle attività imprenditoriali connesse agli investimenti in Italia è interessato anch'esso dai problemi di coordinazione tra prospettive culturali differenti. Gli imprenditori sono certo in condizione di farsi assistere dai propri legali. Non si trovano quindi nella posizione di "ignoranza legis" che affligge i meno abbienti. Tuttavia, concludere affari all'estero include anche la fase di gestione delle trattative e la necessità di trasferire nel sistema giuridico di

approdo una serie di esigenze radicate nelle prospettive e nelle aspettative culturali degli imprenditori. Non è detto che il confronto inter-normativo (gestibile sul piano del diritto internazionale privato e del diritto commerciale internazionale) sia sufficiente a soddisfare queste esigenze. In molti casi, anzi, l'imprenditore potrebbe avere interesse a scandagliare quanto il diritto nazionale italiano sia disposto a includere facendo spazio ai suoi interessi radicati e concepiti secondo i suoi specifici *patterns* culturali.

Ancora una volta, va osservato che, a differenza delle norme del paese di provenienza e dei corrispondenti istituti e modelli di condotta, gli abiti culturali sono assai più flessibili e, soprattutto, sono gestibili secondo la volontà del singolo imprenditore-attore transnazionale. Proprio questa libertà di gestione, unita al supporto di chi sia in grado di comprenderne le matrici di senso traducendole entro gli schemi culturali-normativi italiani e transigendoli con essi, potrebbe consentire l'invenzione di soluzioni inedite, in grado di conferire al diritto italiano un'apertura cosmopolitica. Questo tratto potrebbe convertirsi in un fattore di attrazione per attività e capitali stranieri, a tutto vantaggio dell'economia nazionale e, quindi, dell'attività dei giuristi-interculturali.

I modelli così elaborati, tra l'altro anche attraverso la consulenza fornita ai migranti, potrebbero a loro volta funzionare come piattaforme di coordinazione giuridica transnazionale. Così, i giuristi interculturali italiani potrebbero essere richiesti di assistere gli imprenditori italiani quando questi si recano in altri paesi a sviluppare *in loco* le proprie attività imprenditoriali.

4. Alcune notazioni sulla perizia culturale in Italia

Un altro ambito di proiezione professionale per i giuristi interculturali potrebbe essere quello della perizia giudiziale. In molti paesi europei, la perizia culturale o *cultural expertise* è assai diffusa. Per la verità, essa è praticata soprattutto in sede giurisdizionale ma è pressoché assente in sede pre-processuale. È esercitata dagli antropologi culturali, specialmente quelli esperti in diritti religiosi o tradizionali, o comunque in sistemi etico-normativi dotati di rilevanza etnica. Non esiste ancora, in Europa né in America, una figura riconosciuta e autonoma di giurista interculturale, capace di fondere in un unico soggetto competenze antropologiche e tecnico-giuridiche.

Per l'esperienza italiana, c'è da osservare che la perizia culturale in sede pre-processuale è presente. A usufruirne sono sia i notai sia gli avvocati. In molti casi, tuttavia, la consulenza non è eseguita da antropologi di professione (anche perché in Italia non esiste un albo professionale degli antropologi) ma da mediatori culturali, con esiti purtroppo spesso non soddisfacenti sul piano dell'interfacciamento tra cultura e diritto. I professionisti chiedono il sostegno di consulenti culturali proprio perché avvertono la necessità di comprendere le esigenze dei clienti. Sfortunatamente non si tratta di una pratica diffusa. In molte occasioni, di fronte a difficoltà avvertite come insormontabili, i professionisti percorrono alternativamente questa doppia opzione: a) rifiutano di assistere il cliente straniero; b) impongono allo straniero gli schemi normativi italiani in modo piuttosto paternalistico, sottovalutando la salienza di quanto non riescono a comprendere.

In sede processuale, anche l'Italia conosce la consulenza culturale. Non è usualmente definita in questi termini poiché rientra all'interno della categoria generale della Consulenza Tecnica d'Ufficio (C.T.U.). In sede civilistica essa è utilizzabile senza limiti. Qualche problema si riscontra in ambito processual-penalistico. L'art. 220, secondo comma, c.p.p. prevede che, «salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire

l'abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche». Probabilmente per risalenti aversioni nei confronti dell'antropologia criminale di matrice lombrosiana – aversioni per molte aspetti pienamente condivisibili – in sede processuale si tende a escludere che il giudizio di un perito possa essere utilizzato per stabilire scientificamente e/o empiricamente se l'imputato sia psichicamente "tarato", a meno che non si riscontrino fenomeni di tipo patologico. La questione che si pone è se la perizia culturale rientri nei limiti previsti dall'articolo 220 c.p.p. La Cassazione penale, con sentenza Cass. pen. sez. I, n. 30402/2006, ha stabilito che la perizia culturale non può essere considerata come assimilabile alla perizia psicologica. Determinanti culturali e determinanti psicologiche del comportamento non sono dunque assunte come coestensive. Tutto ciò costituisce per l'approccio giuridico-interculturale una buona notizia, quantunque rimanga piuttosto oscuro quali siano i presupposti teorici sui quali si fonda una tale distinzione. Nel tempo, l'asserita differenza tra psiche e cultura potrebbe tuttavia dimostrarsi un fattore controproducente nella valutazione della rilevanza giuridica delle rappresentazioni concettuali del proprio agire e della realtà sociale operate dagli stranieri o da persone di altra cultura. I Consulenti Tecnici d'Ufficio devono essere iscritti negli albi tenuti presso le circoscrizioni giurisdizionali territoriali. I giudici, ove ritengano sia necessario ai fini dell'accertamento dei fatti di causa, potranno nominare un C.T.U. Negli albi dei tribunali italiani si trovano, oltre ad esperti di altre discipline, anche antropologi. Non si tratta però di una presenza diffusa.

Sempre in sede processuale, considerazioni consimili ma sostanzialmente prive di profili problematici concernono la c.d. Consulenza Tecnica di Parte (C.T.P.). Ogni legale può richiedere e presentare in giudizio la relazione contenente una consulenza tecnica di parte ove ritenga che i suoi contenuti abbiano rilevanza ai fini della definizione dei fatti di causa e della decisione giudiziale. Anche in sede processual-penalistica, i legali hanno piena facoltà di richiedere consulenze, anche sotto forma di attività investigative, come previsto dalla l. 7.12.2000, n. 397. Tra i consulenti tecnici di parte potranno dunque annoverarsi antropologi culturali chiamati a fornire *cultural expertise*.

La creazione di corsi post-laurea, oltre all'attivazione di insegnamenti in diritto interculturale inseriti nell'offerta formativa universitaria, potrebbero generare una classe di giuristi dotata di competenze utili a fornire consulenze anche in sede processuale, potenziando la figura e i servizi attualmente offerti, nelle giurisdizioni del mondo, dagli antropologi culturali.

Il quadro complessivo tratteggiato in queste pagine lascia intravedere come diritto interculturale e giuristi interculturali costituiscano, insieme, fattori di promozione della coesione sociale all'interno delle società multiculturali e multireligiose e, al tempo stesso, veicoli indispensabili ad assicurare l'effettività degli ordinamenti vigenti. L'ulteriore traguardo, ricollegabile alla loro diffusione, è la trasformazione dell'esperienza giuridica nazionale in una matrice di forme antropologico-giuridiche adattabili al contesto delle relazioni transnazionali costantemente intessute da soggettività sempre più ubiqua, come quelle che popolano la contemporanea scena globale. Tutto questo, però, abita oltre i confini del futuro imminente e, di certo, di là da quelli propri di questo contributo.

Bibliografia

Ahmad M.I. 2007, *Interpreting Communities: Lawyering Across Language* in *UCLA Law Review*, 54, 2007, 1-90.

-
- Blasi G. 2008, *Lawyers, Clients, and the «Third Person in the Room»*, in «UCLA Law Review», CVI, 2008.
- Bryant S. and Peters J K. 2004, *Five Habits for Cross-Cultural Lawyering*, in Holt Barrett K. and George W. H., *Race, Culture, Psychology, and Law*, Thousand Oaks (CA) – London – New Delhi: Sage Publications, 47-62.
- Holden L. (ed.) 2011, *Cultural Expertise and Litigation: Patterns, Conflicts, Narratives*, London-New York: Routledge.
- Lynch M. 2014-2015, *The Importance of Experiential Learning for Development of Essential Skills in Cross-Cultural and Intercultural Effectiveness*, in «Journal of Experiential Learning», I, (Winter 2014-2015), 129-147.
- Miller N. P., Brame T., Iverson D., Goldie A. 2008, *Equality as Talisman: Getting Beyond Bias to Cultural Competence as a Professional Skill*, in «Thomas M. Cooley Law Review», 25, 100 (2008), Electronic copy available at: <http://ssrn.com/abstract=1961628>, 1-50.
- Moran B. I. 2010, *Disappearing Act: The Lack of Values Training in Legal Education—A Case for Cultural Competency*, «Southern University Law Review», 1 (2010), Electronic copy available at <http://ssrn.com/abstract=1635407>, 1-43.
- Ricca M. 2008, *Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale*, Bari: Dedalo.
- Ricca M. 2013, *Culture interdette. Modernità, migrazioni, diritto interculturale*, Torino: Bollati Boringhieri.
- Ricca M. 2014, *Intercultural Law, Interdisciplinary Outlines: Lawyering and Anthropological Expertise in Migration Cases: Before the Courts*, in «E/C Rivista telematica dell'Associazione italiana di studi semiotici», 3.3.2014, 1-53.
- Susskind R. 2013, *Tomorrow's Lawyers*, Oxford: Oxford University Press.

(pubblicato in rete il 6 marzo 2015)

Gli studenti dei corsi di laurea in discipline giuridiche, in Italia come nel resto del mondo, ricevono in molti casi una formazione prevalentemente centrata sull'utilizzazione dei testi normativi (leggi, sentenze, atti amministrativi, contratti, testamenti ecc.). A queste persone, domani chiamate a interfacciarsi con le persone in carne e ossa, viene insegnato molto poco dal punto di vista sociologico, psicologico, antropologico. Eppure, per poter applicare le norme è indispensabile sapere e capire che cosa le persone fanno e che cosa vogliono. Nell'attività professionale del giurista, nella pratica del diritto vivente o nel c.d. *law in action*, egli è in effetti costantemente chiamato a fare da traduttore tra linguaggio comune e linguaggio giuridico, tra universo degli eventi sociali e universo normativo. Senonché l'incremento della capacità di comprendere le persone, i loro fini, i loro bisogni, così da poter calibrare su di esse le risposte del diritto, non costituisce affatto l'oggetto principale né la preoccupazione preminente dei corsi di formazione in materie giuridiche. Gli studenti sono mediamente chiamati ad accumulare nozioni su nozioni, in modo spesso mnemonico, e ad acquisire l'abilità di connettere in modo sistematico le disposizioni dell'ordinamento. Tutto questo come se il raccordo tra società e leggi fosse già un affare concluso, qualcosa di definitivamente risolto nel momento stesso dell'emanazione della legislazione.

L'idea che il tessuto normativo rappresenti una sorta di condensato delle dinamiche sociali, dei percorsi di senso articolati nell'agire quotidiano dalle persone, è di lunga data ed è posta alle radici dell'approccio positivista. In qualche modo, però, quell'idea scommette sull'abilità di chi apprende il diritto a riconoscere i fatti, le azioni, gli eventi sociali, e nel fornirne una categorizzazione inequivoca, culturalmente condivisa. Ciò presuppone che il mondo degli avvenimenti sociali sia costruito come una sorta di repertorio, dove ogni accadimento sia contrassegnato da invisibili etichette, che le persone – pur senza rendersene conto – sarebbero pronte a riconoscere. La persona-giurista, poi, sarebbe chiamata a trasferire quella etichettatura di senso comune all'interno del catalogo delle forme giuridiche, e il gioco sarebbe fatto, l'effettività delle leggi assicurata.

Il riconoscimento univoco e relativamente immediato del significato di gesti, parole, accadimenti, è un'ipotesi epistemologicamente indifendibile. Il diritto, tuttavia, è un tipo di conoscenza calibrata sulla prassi e sui problemi medi di convivenza. Ciò che conta ai fini della sua efficienza è che vi sia una media condivisione culturale sul senso degli avvenimenti sociali e, quindi, sui metodi della loro qualificazione in termini assiologici, politici e deontici. Ed è un dato che *ordinariamente*, all'interno dei diversi contesti sociali, la gente capisca cosa accade e converga mediamente sul significato da attribuirvi, anche quando dà luogo a conflitti. È la cultura a consentire tutto ciò. Cosa accade, però, quando la conoscenza di sfondo, i paradigmi ermeneutico-pratici posseduti da una parte della platea sociale, si presentano culturalmente distanti? In queste situazioni, si può essere certi che la gente si capisca, consenta sul modo di categorizzare fatti, gesti, parole? Si può scommettere che un giurista, non in possesso di un'apposita preparazione di tipo socio-antropologico, sia in grado di comprendere cosa fa, cosa dice, cosa intende, un cliente o una parte processuale di altra cultura?

La mia risposta è stringata, ed è “no”.

Il problema di un giurista che non capisce l'agire della gente – e si tratta un problema del diritto in sé – è che egli trascoglierà e applicherà le norme in modo scorretto, incoerente rispetto ai loro fini,

inappropriato rispetto ai bisogni delle persone⁴. Per far cogliere la gravità di una simile eventualità proverò a riepilogare brevemente quanto illustrato nel paragrafo precedente.

Il principale ostacolo all'integrazione dei migranti è la non conoscenza del diritto del paese di residenza. I bisogni di chi migra corrispondono alla necessità di riposizionarsi nella società di destinazione. Il riposizionamento implica però la possibilità di tradurre i propri bisogni, i propri schemi mentali, i propri modelli di comportamento, nel linguaggio pubblico e, in particolare, nel linguaggio delle leggi. Quest'operazione è tuttavia resa difficoltosa dalla distanza culturale esistente tra la mentalità di chi arriva e quella dei cittadini, "i nativi". Se essi riescono a rispettare la legge anche senza conoscerla è perché la legislazione nazionale, nelle sue linee guida, corrisponde ai costumi, agli abiti di comportamento appresi sin dall'infanzia. Questa operazione è invece quasi impossibile per chi è straniero. Al contrario, sono proprio i suoi costumi e la loro conoscenza spesso inconsapevole a generare gravi ostacoli nella vita quotidiana. Di là dagli aspetti simbolici e un po' esotici dei conflitti culturali descritti dai media, i problemi degli stranieri si annidano effettivamente nella conduzione della vita di tutti i giorni. Come si conclude un contratto? Come ci si comporta secondo buona fede? Quali sono gli obblighi di un affittuario? Che cosa significa comportarsi rispettando gli obblighi di fedeltà e leale collaborazione nei confronti del proprio datore di lavoro? Quali sono i comportamenti passibili di sanzione disciplinare nei luoghi di lavoro? Come si redige un testamento? Questi e altri innumerevoli interrogativi costituiscono per uno straniero veri e propri enigmi. Il problema è incrementato dalla circostanza che gli operatori del diritto nazionali non conoscono le variabili culturali. Non sanno, cioè, quali sono i fini, gli schemi concettuali, i bisogni culturalmente influenzati che muovono gli stranieri. Simili deficit di conoscenza li rende sostanzialmente impreparati a porre il diritto nazionale in ascolto della diversità e, alla fine, delle autentiche istanze di tutela di chi è straniero. La conseguenza è che spesso l'avvocato, il notaio o altri operatori giuridici finiscono per applicare le norme italiane a situazioni che non conoscono. Ciò produce una sorta di eterogenesi dei fini, vale a dire che quelle stesse norme producono effetti in contrasto con i fini e le ragioni per le quali sono state emanate e applicate. Simili distorsioni non solo sono contraddittorie rispetto al diritto nazionale ma lo piegano involontariamente a un utilizzo totalmente contrario all'inclusione. L'effetto di medio-lungo periodo è che gli stranieri e le loro comunità, anche in conseguenza di una sorta di passa-parola, finiscono per allontanarsi dalla legge, dalle sue istituzioni, dagli operatori che potrebbero rendere loro fruibili le tutele offerte dal sistema giuridico.

Mettere insieme conoscenze antropologiche e competenze giuridiche permetterebbe invece di promuovere la disseminazione di soluzioni interculturali. Queste potrebbero intercettare i bisogni quotidiani degli stranieri o delle persone di altra cultura integrandoli, a grana fine, nel tessuto delle tutele normative. In sostanza, ciò trasformerebbe in "diritti possibili" e concretamente azionabili i bisogni d'integrazione culturale e di traduzione interculturale che riguardano sia gli stranieri sia tutti gli italiani che entrano in contatto con loro.

Parlare di "diritti possibili" significa però registrare implicitamente l'esistenza di un diffuso bisogno di assistenza legale. Un'assistenza rispetto alla quale i giuristi di oggi si trovano impreparati. Dunque?

Negli ultimi anni, i corsi di laurea in giurisprudenza hanno puntato, in Italia come altrove, a incentivare la c.d. professionalizzazione degli insegnamenti. Questa tendenza si è convertita in un

⁴ Cfr. Bryant and Peters (2004), Ahmad (2007), Blasi (2008).